



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
 SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta in data

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va premesso che con sentenza a Sezioni Unite n. 9100 del 6.5.2015 la Corte di Cassazione ha precisato che nell'azione di responsabilità verso gli organi sociali debbono essere allegati gli specifici inadempimenti forieri di danni e che il mancato rinvenimento delle scritture contabili non giustifica *sic et simpliciter* la applicazione nella determinazione del danno del criterio dell'intero passivo fallimentare fermo restando che *“se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione e prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art 1226 c.c e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.*

Nella fattispecie Il Fallimento ricorrente ha indicato il danno nel passivo fallimentare evidenziando che l'ultimo bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2011, che non sono state presentate le dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2012 e 2013 e che la procedura si era trovata nella impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza delle scritture contabili, allegando altresì che alla mancata tenuta della contabilità si è accompagnato il fatto che **A** si è reso irreperibile alla Curatela. Con la nota poi depositata il 29.9.2015 il Fallimento ha altresì evidenziato che l'ultimo bilancio al 2011 evidenziava un attivo di oltre 600.000 euro,

mentre il Fallimento non ha reperito attivo, allegando che **A** si è reso inadempiente all'obbligo di conservare il patrimonio sociale.

Vi è da rilevare in primis che **A** ha assunto la carica di legale rappresentante dal 18.1.2013 carica mantenuta sino al fallimento della società; i crediti di cui è stata chiesta insinuazione al passivo, per buona parte sono concernenti fatture per forniture di merci (cibo e bevande) e servizi attinenti l'attività caratteristica effettuate nel 2013: (si vedano le fatture e/o documenti di trasporto indicati nelle relative domande di insinuazione al passivo doc 9 quali ad es fatture per forniture anno 2013 di s.r.l. e di s.rl., fatture e del 2013 di s.rl., fatture anno 2013 di s.p.a, fatture anno 2013 di sr.l., fatture anno 2013 di s.p.a, fatture anno 2013 di s.r.l., fatture 2013 di s.p.a. ecc...) . Risulta dunque da detti documenti che l'attività caratteristica è proseguita nel 2013 benchè fin dal 2012 fossero stati significativamente omessi (dal precedente amministratore) gli adempimenti fiscali e comunque benchè già nella prima parte del 2013 la società non fosse in grado di onorare neppure forniture di non rilevante importo (vedi insinuazione al passivo di s.r.l laddove si dichiara che gli assegni consegnati a pagamento in data 29.4.2013 e 3.5.2013 sono stati protestati, v. analoghe dichiarazioni di s.r.l con riferimento a fatture regolate con assegni rimasti poi insoluti di aprile, maggio 2013). E' da ritenere in questa sede meramente sommaria che detti indicatori portino a presumere che sia effettivamente proseguita nel 2013 l'attività caratteristica in situazione di erosione del capitale sin dagli inizi 2013, con creazione e/o aggravamento delle passività e dunque conseguente danno.

Va tenuto conto che non solo mancano le scritture contabili dal 2012 ma che **A** si è anche reso irreperibile sì da non consentire al curatore di ricostruire le vicende societarie il che, in questa sede meramente sommaria, non consente allo stato una ricostruzione del puntuale del danno correlato alla condotta illecita di cui sopra; tenuto conto del passivo fallimentare e degli oneri comunque connessi alla liquidazione , verificato l'ammontare e la tipologia dei debiti quali risultanti dallo

stato passivo (in buona parte risalenti a fatture 2013, mentre altri risalgono a periodo anteriore quanto **A** non era amministratore; per altri ancora. -v. ad es. i debiti verso le banche - non è dato sapere se il montante negativo sia riconducibile alla amministrazione **A** o ad amministrazioni precedenti) il danno viene allo stato equitativamente determinato, con decurtazione rispetto all'intero passivo, in € 200.000,00 per capitale interessi (cui vanno aggiunte le spese).

Sussiste anche il *periculum in mora* desumibile sotto il profilo cd obiettivo, desumibile dalla scarsa garanzia offerta dal patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito e sotto il profilo soggettivo dal comportamento del **A** che si è reso irreperibile.

Spese all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

Il giudice

- 1) autorizza il Fallimento s.r.l a procedere a sequestro conservativo sui beni immobili mobili, e sui crediti anche presso terzi di **A** fino a concorrenza di € 210.000,00 per capitale interessi e spese;
- 2) concede il termine di legge per l'inizio della causa di merito

si comunichi

6.10.2015

Il giudice

Liliana Guzzo